



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
FOGGIA**

**AREA III - SERVIZI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE
SERVIZIO VIII – GESTIONE FINANZIARIA**

A CURA DI: UFFICIO DIRITTO ANNUALE

✉ domenico.labbate@fg.camcom.it

☎ 0881797222 – Fax 0881707314

GUIDA AL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2010

1 Cos'è il diritto annuale

Il diritto annuale è un tributo che ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle Imprese, è tenuta a versare alla Camera di Commercio di riferimento (art. 18 della legge n. 580/1993 e successive modifiche). Se l'impresa o la società, oltre alla sede principale, ha sedi secondarie nella stessa provincia o altrove, è dovuto un pagamento a ciascuna Camera competente per territorio. La stessa regola si applica alle imprese con sede legale all'estero e dislocamenti in Italia. Per questi ultimi il tributo è dovuto a ciascuna Camera della provincia in cui è ubicata la sede secondaria.

Gli importi del diritto 2010 sono stati determinati con decreto 22-12-2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (pubblicato sulla G.U. n. 24 del 30-01-2010), in cifra fissa per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle Imprese, commisurato al fatturato complessivo dell'impresa per tutte le imprese iscritte o annotate nella sezione ordinaria.

Gli importi del diritto non sono frazionabili in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno (art. 3, comma 2, D.M. 359/01).

La Camera di Commercio di Foggia non applica le maggiorazioni previste dall'art. 18, comma 6, della legge n. 580/1993.

2 Imprese tenute al pagamento

L'art. 3 del regolamento per l'attuazione dell'art. 17 della Legge 23/12/1999, n. 488 (D.M. 11/05/2001 n. 359, pubblicato sulla G.U. 02/10/2001 n. 229), prevede che:

- a) sono tenute al pagamento del diritto le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel registro delle imprese istituito in attuazione dell'art. 8 della legge n. 580/1993 nonché le imprese iscritte o annotate nel corso dell'anno di riferimento;
- b) l'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno;
- c) nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è introitato dalla camera di commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento.

Sono altresì tenute al pagamento le società tra avvocati iscritte nella sezione speciale (in attuazione della direttiva 98/5/CE), di cui al comma 2 dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 96 del 02/02/2001.

3 Imprese non tenute al pagamento

L'art. 4 del regolamento per l'attuazione dell'art. 17 della Legge 23/12/1999, n. 488 (D.M. 11/05/2001 n. 359, pubblicato sulla G.U. 02/10/2001 n. 229), prevede la cessazione dell'obbligo del pagamento del diritto annuale nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) Le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa;
- b) Le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività sempre che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione di attività;
- c) Le società e gli altri soggetti collettivi cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione a condizione che la relativa domanda di cancellazione al registro delle imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo all'approvazione del bilancio finale;
- d) Le società cooperative, nel caso di cui all'art. 2544 del codice civile, cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento per atto dell'autorità governativa.

Pertanto, a partire dal 2001, sono assoggettate all'obbligo del pagamento, rispetto al passato, anche le imprese poste in liquidazione volontaria e le imprese rese inattive successivamente alla data di iscrizione nel Registro nelle imprese.

Non sono, altresì, tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti di attività economiche di cui all'art. 9, comma 2, punto a), D.P.R. 581/95, cioè tutti i soggetti iscritti esclusivamente nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, quali enti morali, associazioni, fondazioni e altri soggetti collettivi che svolgono attività economica, anche in modo non prevalente.

EVENTI ECCEZIONALI - Le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale (alluvioni, terremoti, altre calamità naturali) si applicano anche al diritto annuale.

4 Misura del diritto 2010 dovuto dalle imprese iscritte o annotate al 1° gennaio nella sezione speciale

Per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del registro delle imprese (D.P.R. 07/12/1995, n. 581, art. 7) l'importo del diritto, dovuto in cifra fissa, è stato determinato nella misura riportata nella sottostante tabella.

Le imprese che esercitano l'attività anche tramite unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio sono ubicate le stesse, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale.

Misura del diritto 2010 dovuto dalle imprese iscritte o annotate al 1° gennaio nella sezione speciale		Importo dovuto per la sede principale
1	Imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, imprese artigiane individuali	€ 88,00
2	Società semplici iscritte nella sezione agricola	€ 88,00
3	Società semplici non iscritte nella sezione agricola	€ 144,00
4	Società tra avvocati e comunque iscritte nella sezione speciale, di cui al comma 2 dell'art. 16 del D. L.vo 02/02/2001, n. 96	€ 170,00
5	U.L. di imprese con sede all'estero	€ 110,00
<p>UNITÀ LOCALI: l'importo dovuto per le sedi secondarie, per i depositi e comunque per ogni unità locale diversa dalla sede principale è pari al 20% del diritto dovuto per la sede.</p> <p>ARROTONDAMENTO: - Dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi, per la sede e le unità locali (mantenendo cinque decimali), l'importo da versare deve essere arrotondato all'unità di euro, alla luce del criterio indicato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21/12/2001 e delle precisazioni contenute dalla circolare n. 19230/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, consultabile sul sito della Camera di Commercio. L'unica eccezione è rappresentata dalla maggiorazione dello 0,40%, dovuta se il diritto viene versato entro i trenta giorni successivi alla scadenza; in questo caso non si procede ad alcun arrotondamento e si versano anche gli eventuali decimali.</p> <p>Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio di provenienza.</p>		

5 Misura del diritto 2010 dovuto dalle imprese iscritte al 1° gennaio nella sezione ordinaria ordinaria

Imprenditori, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società di capitali, società cooperative, società di mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali e consorzi previsti dalla Legge 267/2000

L'importo del diritto dovuto dalle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, ancorché annotate nella sezione speciale, è commisurato al fatturato (*) complessivo dell'esercizio 2009, come stabilito dall'art. 17 della Legge n. 488/1999 ed è calcolato secondo le misure fisse e le aliquote determinate con D.M. 22-12-2009, art. 3, in conformità alla metodologia di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge n. 580/1993, modificato dall'art. 17 della Legge n. 488/1999, nella misura riportata nella sottostante tabella:

SCAGLIONI DI FATTURATO	ALIQUOTE	IMPORTO DOVUTO PER LA SEDE
da € 0 fino a € 100.000	Misura fissa	€ 200,00
oltre € 100.000 fino a € 250.000	0,015%	€ 200,00 + 0,015% della parte eccedente € 100.000
oltre € 250.000 fino a € 500.000	0,013%	€ 222,50 + 0,013% della parte eccedente € 250.000
oltre € 500.000 fino a € 1.000.000	0,010%	€ 255,00 + 0,010% della parte eccedente € 500.000
oltre € 1.000.000 fino a € 10.000.000	0,009%	€ 305,00 + 0,009% della parte eccedente € 1.000.000
oltre € 10.000.000 fino a € 35.000.000	0,005%	€ 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente € 10.000.000
oltre € 35.000.000 fino a € 50.000.000	0,003%	€ 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente € 35.000.000
oltre € 50.000.000	0,001%	€ 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente € 50.000.000 fino a un massimo di € 40.000,00

L'importo dovuto per le sedi secondarie, per i depositi e comunque per ogni unità locale diversa dalla sede principale è pari al 20% del diritto dovuto per la sede principale, fino a un massimo di € 200,00.

ARROTONDAMENTO: - Dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi, per la sede e le unità locali (mantenendo cinque decimali), l'importo da versare deve essere arrotondato all'unità di euro, alla luce del criterio indicato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21/12/2001 e delle precisazioni contenute dalla circolare n. 19230/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, consultabile sul sito della Camera di Commercio. **L'unica eccezione è rappresentata dalla maggiorazione dello 0,40%, dovuta se il diritto viene versato entro i trenta giorni successivi alla scadenza; in questo caso non si procede ad alcun arrotondamento e si versano anche gli eventuali decimali.**

(*) La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009, consultabile sul sito della Camera di Commercio oppure all'indirizzo:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phprHMe31.pdf

riporta i nuovi criteri per l'individuazione della corretta base imponibile da considerare ai fini del calcolo del dovuto, alla luce delle modifiche della normativa IRAP introdotte dalla legge finanziaria 2008.

Soggetti	Modello IRAP 2009
1. Società di capitali: Imprese industriali e commerciali	Quadro IC - Sezione I: Rigo IC1+Rigo IC5
2. Società di capitali: Banche ed altri soggetti finanziari	Quadro IC - Sezione II: Rigo IC15+Rigo IC18
3. Società di capitali la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società diverse da quelle creditizie o finanziarie (art. 6, comma 9, D.Lgs. n. 446/1997)	Quadro IC - Sezione I: Rigo IC1+Rigo IC5+Rigo IC15 della Sezione II
4. Imprese di assicurazione	Quadro IC - Sezione III (al fine del calcolo del fatturato devono far riferimento alla somma dei premi e altri proventi tecnici e precisamente devono far riferimento alla somma delle voci I.1, I.3, II.1 e II.4 del conto economico, come da Regolamento Isvap 4 aprile 2008, n. 22)
5. Persone fisiche (Imprese art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/1997)	Quadro IQ - Sezione I: Rigo IQ1 depurato dell'eventuale adeguamento agli studi di settore
6. Persone fisiche (Imprese art. 5, D.Lgs. n. 446/1997)	Quadro IQ - Sezione II: Rigo IQ13+ Rigo IQ17
7. Persone fisiche (Imprese in regime forfetario)	Quadro IQ - Sezione III: Rigo IQ41
8. Società di persone: Società commerciali art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/1997	Quadro IP - Sezione I: Rigo IP1 depurato dell'eventuale adeguamento agli studi di settore
9. Società di persone: Società commerciali e finanziarie art. 5 e art. 6, comma 9, D.Lgs. n. 446/1997	Quadro IP - Sezione II: Rigo IP13+Rigo IP17
10. Società di persone la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria (art. 6, comma 9, D.Lgs. n. 446/1997)	Quadro IP - Sezione II: Rigo IP13+Rigo IP17+Rigo IP18
11. Società di persone in regime forfetario	Quadro IP - Sezione III: Rigo IP47
12. Società di persone esercenti attività agricola	Quadro IP - Sezione IV: Rigo IP52

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio di provenienza.

Si avverte che sul sito della Camera di Commercio di Foggia www.fg.camcom.it sono disponibili, in video e in stampa, tabelle per il calcolo semplificato del diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte nella sezione ordinaria, commisurato al fatturato complessivo dell'esercizio 2009.

6 Modalità e termini di pagamento

IL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL DIRITTO – da effettuare in unica soluzione - coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (**16 giugno 2010**), oppure entro il diverso termine stabilito dall'art. 17 del D.P.R. 07/12/2001 n. 435).

Il versamento del diritto annuale può essere effettuato entro il 30° giorno successivo al termine ordinario sopraindicato maggiorando il diritto dovuto dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo anche in presenza di pagamento eseguito integralmente in compensazione (Circolare del M.A.P. n. 35872005).

MODALITA' DI PAGAMENTO - Dal 1° ottobre 2006 i titolari di partita Iva hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica (articolo 37, comma 49 del D.L. n. 223/06). Per effettuare il versamento telematico basta seguire le istruzioni pubblicate sul sito <http://www.agenziaentrate.it> .

I contribuenti non titolari di partita Iva restano esclusi da tale obbligo e potranno continuare ad effettuare i versamenti con modello F24 cartaceo.

CODICI EVENTUALMENTE DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24 (da riportare nella "SEZIONE ICI ED ALRI TRIBUTI LOCALI"):

Codice da indicare nello spazio riservato a "CODICE ENTE / CODICE COMUNE": FG

Codice da indicare nello spazio riservato a "CODICE TRIBUTO": 3850

Anno di riferimento: 2010

Importi a debito versati: scrivere l'importo da pagare

ARROTONDAMENTO - Gli importi da versare devono essere arrotondati all'unità di euro, alla luce del criterio indicato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21/12/2001 e delle precisazioni contenute dalla circolare n. 19230/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, consultabile sul sito della Camera di Commercio. **L'unica eccezione è rappresentata dalla maggiorazione dello 0,40%, dovuta se il diritto viene versato entro i trenta giorni successivi alla scadenza; in questo caso non si procede ad alcun arrotondamento e si versano anche gli eventuali decimali.**

RAVVEDIMENTO OPEROSO – Il contribuente tenuto al versamento del diritto annuale può avvalersi dei benefici di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472, applicando le misure della sanzione ridotta nel caso in cui il pagamento del diritto annuale avvenga entro trenta giorni (un ottavo della sanzione minima) o entro un anno (un quinto della sanzione minima) dalla scadenza del versamento.

Da segnalare che il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 2417 del 30/12/2008, ha precisato che la modifica disposta dal comma 5 dell'art. 16 del D.L. 29/11/2008 n. 185 non modifica, per quanto attiene il diritto annuale, le misure stabilite dal regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 18/2005, per ultimo modificato con deliberazione n. 12/2008.

Alla sanzione occorre, altresì, aggiungere gli interessi moratori, commisurandoli al tributo camerale non versato, al tasso legale annuo, con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza al giorno in cui viene eseguito.

L'importo degli interessi si determina come segue: *ammontare diritto annuale x tasso legale annuo x numero di giorni / 36.500*. Dal primo gennaio 2010 il nuovo tasso di interesse legale è dell'1%.

A differenza del pagamento del diritto annuale, però, il pagamento della sanzione (codice 3852) e quello degli interessi moratori (codice 3851) non sono compensabili con eventuali crediti vantati per altri versamenti e devono essere eseguiti contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 115/E del 23/05/2003).

Se la regolarizzazione avviene entro 30 gg. dalla scadenza, l'applicazione del ravvedimento operoso è possibile effettuando con il mod. F24 i seguenti versamenti:

- a) tributo 3850 – diritto annuale;
- b) tributo 3851 - interessi moratori (ammontare tributo 3850 x tasso legale annuo x numero di giorni / 36.500);
- c) tributo 3852 - sanzione ridotta pari a un ottavo del minimo (si identifica il minimo con il 30% del tributo 3850).

Se la regolarizzazione, invece, avviene successivamente e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza, è possibile l'applicazione del ravvedimento operoso effettuando con il mod. F24 i seguenti versamenti:

- a) tributo 3850 - diritto annuale;
- b) tributo 3851 - interessi moratori (ammontare tributo 3850 x tasso legale annuo x numero di giorni / 36.500)
- c) tributo 3852 - sanzione ridotta pari a un quinto del minimo (si identifica il minimo con il 30% del tributo 3850).

SANZIONI - Si rammenta che nei casi di tardivo od omesso pagamento sarà comminata una sanzione amministrativa secondo le disposizioni in materia previste dal D.M. 27/01/2005, n. 54 (G.U. n. 90 del 19/04/2005), nonché dal regolamento adottato dalla Camera di Commercio di Foggia con Delibera Consiliare n. 18 del 17/10/2005, per ultimo modificato con provvedimento n. 12 del 27/10/2008.

Si rammenta, inoltre, che il pagamento del diritto annuale è condizione necessaria al rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio del Registro delle Imprese (art. 24, comma 35, della Legge 27/12/1997, n. 449).

7 Misura del diritto 2010 dovuto dalle imprese iscritte in corso d'anno

L'importo del diritto dovuto per l'anno 2010 dalle imprese iscritte o annotate in corso d'anno nel Registro delle Imprese tenuto da questa Camera di Commercio è dovuto nella misura di seguito riportata:

Misura del diritto annuale 2010 dovuto dalle imprese iscritte in corso d'anno		Importo dovuto per la sede principale
SEZ. SPECIALE	Imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, imprese artigiane individuali	€ 88,00
	Società semplici iscritte nella sezione agricola	€ 144,00
	Società semplici non iscritte nella sezione agricola	€ 144,00
	Società tra avvocati e comunque iscritte nella sezione speciale, di cui al comma 2 dell'art. 16 del D. L.vo 02/02/2001, n. 96	€ 170,00
	Unità locali di imprese con sede all'estero	€ 110,00
SEZ. ORDINARIA	Imprenditori, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società di capitali, società cooperative, società di mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali e consorzi previsti dalla Legge 267/2000	€ 200,00

L'importo dovuto per le sedi secondarie, per i depositi e comunque per ogni unità locale diversa dalla sede principale è pari al 20% del diritto dovuto per la sede principale, fino a un massimo di € 200,00.

ARROTONDAMENTO: Dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi, per la sede e le unità locali (mantenendo cinque decimali), va eseguito un unico arrotondamento finale all'unità di euro.

L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno (art. 3, comma 2, D.M. 359/01).

Come si paga - L'invio di pratiche telematiche, dal 1° aprile 2010 obbligatorio anche per le imprese individuali, determinerà l'addebito in conto dell'importo dovuto per diritto annuale. In caso di presentazione agli sportelli di pratiche di iscrizione/denuncia su supporto informatico (floppy disk), l'avvenuto pagamento del diritto annuale sarà dimostrato dalla copia scansionata dell'attestato di versamento su c/c postale n. 11615713 o mod. F24.

Le nuove imprese che, per qualsiasi motivo, al momento della presentazione della domanda di iscrizione non hanno provveduto al pagamento del diritto annuale, sono comunque tenute ad effettuare il versamento mediante F24 entro 30 giorni dall'invio della pratica telematica. In mancanza possono sanare la violazione ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso (art. 6 del Decreto n. 54 del 27/01/2005).

N.B. - Le nuove imprese non ancora titolari di un conto corrente bancario o impossibilitate ad accedere vi potranno effettuare i versamenti con mod. F24 cartaceo.

8 Notizie in breve

- a) Arrotondamento
- b) Camere che hanno chiesto la maggiorazione del diritto annuale
- c) Cartella esattoriale
- d) Compensazioni
- e) Controversie
- f) Decesso del titolare di impresa individuale
- g) Direttiva CEE n. 335/1969
- h) Fusione societaria
- i) Indirizzo alternativo
- j) Inibizione della certificazione
- k) Prescrizione
- l) Ravvedimento operoso
- m) Regolarizzazione diritto annuale dell'anno precedente
- n) Rimborso diritto annuale
- o) Scadenza dei termini per società con esercizio a cavallo d'anno
- p) Tasso legale
- q) Trasferimento di sede
- r) Trasformazione di natura giuridica
- s) Unità locale sede della liquidazione
- t) Unità locali conferite ad altri soggetti

a) ARROTONDAMENTO - Dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi, per la sede e le unità locali (mantenendo cinque decimali), gli importi da versare devono essere arrotondati all'unità di euro, alla luce del criterio indicato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21/12/2001 e delle precisazioni contenute dalla circolare n. 19230/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, consultabile sul sito della Camera di Commercio. **L'unica eccezione è rappresentata dalla maggiorazione dello 0,40%, dovuta se il diritto viene versato entro i trenta giorni successivi alla scadenza; in questo caso non si procede ad alcun arrotondamento e si versano anche gli eventuali decimali.**

Si precisa che qualora l'importo contenga più di due cifre decimali occorre prima esprimerlo al centesimo di euro e poi procedere all'arrotondamento all'unità di euro. L'arrotondamento al centesimo di euro si configura, pertanto, come passaggio intermedio obbligatorio, prima di procedere all'arrotondamento all'unità di euro. L'arrotondamento al centesimo è effettuato con metodo matematico in base al terzo decimale (se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto; se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso). Nei calcoli intermedi devono essere utilizzati cinque decimali. In presenza di un numero di decimali superiore a cinque, l'arrotondamento al 5° decimale è effettuato secondo la regola matematica in base al 6° decimale (se il 6° decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento per difetto; se è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso). Il diritto base della sede legale si determina mantenendo cinque decimali. Sull'importo determinato per la sede, mantenendo i cinque decimali, deve essere calcolato l'importo eventualmente dovuto per ciascuna unità locale, con cinque decimali, che dovrà essere moltiplicato per il numero delle unità locali dell'impresa nell'ambito della stessa provincia.

L'eventuale maggiorazione deliberata da altre Camere di Commercio (confrontare la scheda impresa che sarà allegata alla presente solo se l'impresa in indirizzo ha Unità Locali/Sedi secondarie) dovrà essere calcolata sull'importo complessivamente dovuto per tutte le unità locali ubicate nella medesima provincia, diversa da quella della sede legale, espresso con cinque decimali. Pertanto, i criteri suesposti si basano su un unico arrotondamento finale, mentre nella sequenza di operazioni dovranno essere mantenuti cinque decimali. In definitiva l'importo da versare a ciascuna Camera di Commercio è espresso in unità di euro.

b) CAMERE CHE HANNO CHIESTO LA MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO ANNUALE – L'elenco delle Camere di Commercio che nei vari anni hanno chiesto la maggiorazione del diritto annuale è consultabile all'indirizzo <http://www.cameradicommercio.it/dirittoannuale/normativa.htm>. La Camera di Commercio di Foggia **non applica** le maggiorazioni previste dall'art. 18, comma 6, della legge n. 580/1993.

c) CARTELLA ESATTORIALE – In caso di omesso o tardivo pagamento, la Camera di Commercio ha facoltà di iscrivere direttamente a ruolo gli importi non versati.

L'attuale normativa (si vedano i decreti legislativi n. 37, 46 e 112 del 1999) prevede che il concessionario competente sia quello della provincia in cui - negli archivi dell'Anagrafe Tributaria - si trovi la residenza dell'imprenditore individuale ovvero la sede principale dell'impresa societaria. Inoltre viene emessa un'unica cartella per tutti i codici tributo a carico del soggetto, per cui oltre al diritto annuale possono essere presenti somme dovute ad altri enti impositori oppure possono coesistere importi dovuti a Camere di Commercio diverse, per tutte le unità locali dell'impresa.

La cartella è formata da un'intestazione e da una parte tabellare. L'intestazione riporta i dati del contribuente: nome o denominazione, indirizzo, codice fiscale, ecc. La parte tabellare, invece, presenta una riga per ogni codice tributo.

Gli importi possono essere maggiorati dei compensi esattoriali, dovuti solo in caso di mancato pagamento entro i termini di scadenza (60 gg. dalla data di notifica della cartella).

Pagamento delle somme iscritte a ruolo - Può essere effettuato con il bollettino di c/c contenuto nella cartella stessa oppure direttamente agli sportelli del concessionario competente, **in nessun caso mediante mod. F24**.

Dilazione di pagamento - Gli artt. 19 del D.P.R. n. 602/1973 e 26 del d.lgs. n. 46/1999, come modificati rispettivamente dai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 36 del d.l. n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008, hanno attribuito agli agenti della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo dagli organi statali (con l'eccezione delle pene pecuniarie di cui all'art. 235, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002), dalle agenzie istituite dallo Stato e dagli enti pubblici previdenziali. Salvo diversa determinazione, l'ambito di applicazione delle predette disposizioni si estende anche alle restanti entrate riscosse a mezzo ruolo.

Sgravio delle somme iscritte a ruolo - In tutti i casi in cui il contribuente si veda recapitare una cartella esattoriale di cui ritiene non dovuto il pagamento, in tutto o in parte, dovrà presentare all'Ufficio Diritto Annuale della Camera di Commercio apposita richiesta di sgravio. La richiesta deve essere presentata in carta libera, con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, allegando la cartella di pagamento di cui si contestano gli importi iscritti a ruolo, unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento.

E' opportuno segnalare, come sancito dalla determinazione camerale n. 114/2003, che la concessione di sgravi per indebitato di somme iscritte a ruolo o rimborsi di somme indebitamente riscosse è subordinata alla eventuale regolarizzazione contabile di crediti inerenti precedenti o successive annualità.

d) COMPENSAZIONI - Il contribuente che versi il diritto ad una Camera di Commercio diversa da quella competente può, previa opportuna comunicazione alle Camere interessate, procedere autonomamente alla compensazione mediante utilizzo del modello F24.

e) CONTROVERSIE - Avverso il pagamento del diritto annuale è possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio (art. 12, comma 2, della Legge 28/12/2001, n. 448), in bollo per atti giudiziari. Il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato (D.Lgs. 31/12/1992, n. 546).

f) DECESSO DEL TITOLARE DI IMPRESA INDIVIDUALE - In caso di decesso del titolare di una impresa individuale, l'ultimo anno in cui si è obbligati al versamento del diritto corrisponde all'anno di decesso del titolare. L'obbligazione tributaria del deceduto, comprensiva di interessi, si trasmette agli eredi, salvo *rinuncia dell'eredità o accettazione della stessa con il beneficio dell'inventario* (Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3520 del 24/07/2001). L'obbligazione al pagamento della sanzione, invece, non si trasmette agli eredi (art. 8 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472).

La *rinuncia dell'eredità o accettazione della stessa con il beneficio dell'inventario* deve farsi necessariamente per mezzo di una dichiarazione ricevuta da notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.

g) DIRETTIVA CEE n. 335/1969 - Per quanto attiene la Direttiva CEE n. 335 del 17/07/1969, da taluni ritenuta non in linea con l'applicazione della normativa inerente il pagamento del diritto annuale a carico delle società di capitali, occorre segnalare che eventuali richieste di rimborso avanzate all'ente camerale non possono che essere respinte in quanto:

- I) al pagamento del diritto annuale sono tenute le imprese iscritte o annotate in albi e ruoli camerali, come espressamente previsto dal d.l. n. 786/81, dalla legge n. 580/93 e dalla legge n. 488/99, salvo i casi di esenzione previsti dalle medesime o da specifiche disposizioni;
- II) la normativa inerente la riscossione del diritto annuale non risulta in contrasto con la citata direttiva C.E.E. n. 69/335 in tema di imposte indirette sulla raccolta di capitali, come stabilito dalla sentenza dell'11/06/1996 (causa 2/94) della Corte di Giustizia CE e dalle sentenze nn. 7609/2001 e 8127/2001 emesse dal Tribunale civile di Milano.

h) FUSIONE SOCIETARIA - In caso di fusione societaria l'effetto dell'estinzione per le società fuse o incorporate decorre dalla data dell'avvenuta trascrizione dell'atto di fusione della società incorporante o dalla data di nuova costituzione nel Registro delle Imprese della nuova società. Il diritto della impresa incorporata non è dovuto dall'impresa incorporante o da quella nuova risultante dalla fusione (Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 509921 del 05-08-2002).

i) INDIRIZZO ALTERNATIVO - Nel caso in cui l'impresa desiderasse ricevere le notizie inerenti i versamenti del diritto annuale ad un indirizzo diverso da quello di regola utilizzato (ovvero quello della sede, oppure della prima unità locale se la sede è fuori provincia), può presentare richiesta di indirizzo alternativo. Tale richiesta deve essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, ha valore esclusivamente per l'invio delle notizie inerenti i versamenti del diritto annuale (e non per tutto il resto della corrispondenza da parte della Camera) e rimane valida - anche nel caso di trasferimento di sede - fino a successiva richiesta da parte dell'impresa.

j) INIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE - Il pagamento del diritto annuale è condizione necessaria - dal 1° gennaio dell'anno successivo - al rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio del Registro delle Imprese (art. 24, comma 35, della Legge 27/12/1997, n. 449).

k) PRESCRIZIONE - Il diritto annuale si prescrive in 10 anni, come stabilito dall'art. 2946 del Codice Civile e ripreso dalla Circolare ministeriale n. 3223/C del 03/10/1990.

L'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto di irrogazione. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione (Art. 19 del regolamento adottato dalla Camera di Commercio di Foggia con Delibera Consiliare n. 18 del 17/10/2005, modificato con provvedimento n. 4 del 19/02/2007).

l) RAVVEDIMENTO OPEROSO - Con Circolare n. 3567/2003 la Direzione generale del Ministero delle Attività Produttive ha precisato, in ciò confortata da un parere espresso dall'Ufficio legislativo, che il contribuente tenuto al versamento del diritto annuale può avvalersi dei benefici di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472, applicando le misure della sanzione ridotta nel caso in cui il pagamento del diritto annuale avvenga entro trenta giorni (un ottavo della sanzione minima) o entro un anno (un quinto della sanzione minima) dalla scadenza del versamento. Alla sanzione occorre, altresì, aggiungere gli interessi moratori, commisurandoli al tributo camerale non versato, al tasso legale annuo, con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza al giorno in cui viene eseguito.

Da segnalare che il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 2417 del 30/12/2008, ha precisato che la modifica disposta dal comma 5 dell'art. 16 del D.L. 29/11/2008 n. 185 non modifica, per quanto attiene il diritto annuale, le misure stabilite dal regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 18/2005, per ultimo modificato con deliberazione n. 12/2008.

L'importo degli interessi si determina come segue: *ammontare diritto annuale x tasso legale annuo x numero di giorni / 36.500*.

A differenza del pagamento del diritto annuale, però, il pagamento della sanzione (codice 3852) e quello degli interessi moratori (codice 3851) non sono compensabili con eventuali crediti vantati per altri versamenti e devono essere eseguiti contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 115/E del 23/05/2003).

Se la regolarizzazione avviene entro 30 gg. dalla scadenza, l'applicazione del ravvedimento operoso è possibile effettuando con il mod. F24 i seguenti versamenti:

- tributo 3850 - diritto annuale;
- tributo 3851 - interessi moratori (ammontare tributo 3850 x tasso legale annuo x numero di giorni / 36.500);
- tributo 3852 - sanzione ridotta pari a un ottavo del minimo (si identifica il minimo con il 30% del tributo 3850).

Se la regolarizzazione, invece, avviene successivamente e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza, è possibile l'applicazione del ravvedimento operoso effettuando con il mod. F24 i seguenti versamenti:

- tributo 3850 - diritto annuale;
- tributo 3851 - interessi moratori (ammontare tributo 3850 x tasso legale annuo x numero di giorni / 36.500)
- tributo 3852 - sanzione ridotta pari a un quinto del minimo (si identifica il minimo con il 30% del tributo 3850).

m) REGOLARIZZAZIONE DIRITTO ANNUALE DELL'ANNO PRECEDENTE - Le imprese che non avessero ancora versato il diritto riferito all'anno 2009 dovranno prestare particolare attenzione agli importi e alle modalità di versamento, che hanno subito numerose modifiche nel corso degli anni. Per eventuali chiarimenti al riguardo è possibile contattare l'Ufficio Diritto Annuale al numero telefonico 0881797222 oppure 0881797242. Tali informazioni potranno essere richieste anche a mezzo fax (0881797314) o po-

sta elettronica (domenico.labbate@fg.camcom.it). Ulteriori notizie in merito possono essere acquisite consultando il sito dell'ente camerale **www.fg.camcom.it**

n) RIMBORSO DIRITTO ANNUALE - Il diritto annuale pagato, ma non dovuto, oppure pagato per errore due volte, può essere rimborsato su richiesta presentata su apposito modulo in carta libera e firmato dal titolare o legale rappresentante dalla società, con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Alla domanda di rimborso deve essere allegato una fotocopia del documento di riconoscimento e l'originale del bollettino pagato (o della quietanza della società del servizio di riscossione), che resterà alla Camera; nei casi di pagamento doppio, deve essere presentato per visione anche l'originale dell'altro bollettino.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di pagamento. Per le annualità anteriori al 2000 il termine è il 31 dicembre 2001 (Legge 488/1999, art. 17, comma 3).

E' opportuno segnalare, come sancito dalla determinazione camerale n. 114/2003, che la concessione del rimborso di somme indebitamente riscosse è subordinata alla regolarizzazione contabile di eventuali crediti inerenti precedenti o successive annualità.

Si rammenta, inoltre, che - nei casi di pagamento con mod. F24 - è possibile utilizzare gli importi eventualmente a credito per diritto annuale per compensare debiti verso altre amministrazioni, comprese altre Camere di Commercio.

o) SCADENZA DEI TERMINI PER SOCIETÀ CON ESERCIZIO A CAVALLO D'ANNO - Le società con esercizio legale non coincidente con l'anno solare sono tenute ad effettuare il versamento del diritto annuale entro il ventesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.

Le società che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento entro il 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. In caso di mancata approvazione del bilancio nel termine stabilito, le imprese devono comunque effettuare il versamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

Riferimenti normativi:

- Art. 17 del D.P.R. 07/12/2001, N. 435 (Pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17/12/2001)

- Circolare n. 553291 del 4 giugno 2003.

p) TASSO LEGALE (ART. 1284 CODICE CIVILE E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

DAL	AL	INTERESSE LEGALE	DISPOSIZIONE NORMATIVA
21.04.1942	15.12.1990	5%	
16.12.1990	31.12.1996	10%	Legge 26 novembre 1990, n. 353
01.01.1997	31.12.1998	5%	Legge 23 dicembre 1996, n. 662
01.01.1999	31.12.2000	2,5%	D.M. 10 dicembre 1998
01.01.2001	31.12.2001	3,5%	D.M. 11 dicembre 2000
01.01.2002	31.12.2003	3%	D.M. 11 dicembre 2001
01.01.2004	31.12.2007	2,5%	D.M. 1 dicembre 2003
01.01.2008	31.12.2009	3%	D.M. 12/12/2007 (G.U. 15/12/2007)
01.01.2010		1%	D.M. 04/12/2009 (G.U. 15/12/2009)

q) TRASFERIMENTO DI SEDE - L'impresa individuale o la società che trasferisce la sede in altra provincia è tenuta ad effettuare il pagamento del diritto annuale solo a favore della Camera nella cui circoscrizione aveva sede al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Se il diritto viene erroneamente versato alla Camera di Commercio non competente territorialmente si è comunque tenuti a compilare un nuovo mod. F24, compensando l'importo erroneamente versato a favore della Camera non competente con quello dovuto alla Camera di competenza.

Le imprese individuali devono porre particolare attenzione nella compilazione dei modelli con cui denunciano la cessazione dell'attività in una provincia e l'inizio attività in altra provincia. E' opportuno denunciare al Registro delle Imprese delle due Camere di Commercio interessate l'evento di cessazione attività/inizio attività con la stessa data onde evitare di essere tenuti a pagare un doppio diritto annuale (l'uno alla Camera di provenienza e l'altro a quella di destinazione).

r) TRASFORMAZIONE DI NATURA GIURIDICA – La trasformazione di natura giuridica delle imprese avvenuta in corso d'anno sono ininfluenti ai fini della determinazione del diritto annuale in quanto si fa riferimento alla situazione esistente al 1° gennaio (Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3020 del 24/07/2001).

s) UNITÀ LOCALE SEDE DELLA LIQUIDAZIONE – Il diritto annuale per l'unità locale sede della liquidazione è dovuto.

t) UNITÀ LOCALI CONFERITE AD ALTRI SOGGETTI - In caso di conferimento di unità locali ad altri soggetti, nelle province ove sono ubicate le unità locali si deve provvedere ad una registrazione nel REA della nuova titolarità delle unità locali. Detta registrazione non rappresenta una nuova iscrizione e pertanto la stessa non sarà soggetta al versamento del diritto annuale (Rif.: nota n. 509921/2002 del Ministero delle attività produttive; nota n. 295287/1994 del Ministero dell'industria).

9 Sanzioni amministrative

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA (APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 18 DEL 17 OTTOBRE 2005, PER ULTIMO MODIFICATO DALLA DELIBERAZIONE N. 12 DEL 27 OTTOBRE 2008).

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie in materia di diritto annuale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia (di seguito brevemente denominata "Camera di Commercio"), nel rispetto dell'art. 18, comma 3, della Legge 29.12.1993, n. 580 e s.m.i., delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 472 del 18/12/1997 e s.m.i. e del decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005 n. 54, nonché delle disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate in quanto compatibili.

ARTICOLO 2 VIOLAZIONI SANZIONABILI

1. Le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento si applicano ai casi di tardivo od omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all'art. 8 del decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 maggio 2001, n. 359, e s.m.i. (di seguito brevemente denominati "termini di scadenza"). I termini di scadenza si distinguono in:
 - a) termine ordinario: termine di versamento previsto per il pagamento del 1° acconto delle imposte sui redditi, o per le imprese e/o unità locali o sedi secondarie di nuova iscrizione entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione e/o di annotazione;
 - b) termine prorogato: termine per il versamento del tributo e della maggiorazione dell'interesse corrispettivo vigente (0,40%), nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario, di cui possono avvalersi esclusivamente le imprese non iscritte in corso d'anno.
2. Per tardivo si intende il versamento effettuato, per l'intero importo dovuto, con un ritardo non superiore ai trenta giorni rispetto al termine ordinario senza il contestuale versamento, quando dovuto, dell'interesse corrispettivo vigente.
3. Per omesso versamento si intende, oltre al versamento non eseguito interamente, anche:
 - a) il versamento eseguito con un ritardo superiore a quello previsto al comma 2;
 - b) il versamento effettuato in parte, limitatamente all'importo non versato nei termini di scadenza.

ARTICOLO 3 VIOLAZIONI NON SANZIONABILI ED ESTINZIONE DI CREDITI TRIBUTARI DI MODESTO AMMONTARE

1. Non è sanzionabile l'errato versamento di quanto dovuto a favore di altra Camera di Commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini di scadenza.
2. Qualora la Camera di Commercio accerti un versamento eseguito a Camera di Commercio incompetente per territorio effettuato oltre i termini di scadenza, o per importo inferiore al dovuto, procede a richiedere il riversamento alla Camera di Commercio interessata e ad avviare la procedura sanzionatoria nei confronti dell'impresa.
3. Non si fa luogo all'iscrizione a ruolo, qualora l'ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore all'importo che sarà fissato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 25 della Legge 27/12/2002 n. 289. Fino all'adozione di detto decreto l'importo viene fissato nella misura di dodici euro (12,00) con conseguente rinuncia al relativo credito.

ARTICOLO 4 TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE. ERRORI DEL CONTRIBUENTE

1. I rapporti tra contribuente e Camera di Commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti della Camera di Commercio, ancorché successivamente modificati, ovvero quando la violazione si traduca in una mera inadempienza formale senza alcun debito di imposta.

ARTICOLO 5
COMPETENZA ALL'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

1. Le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Segretario Generale della Camera di Commercio.
2. Il Segretario generale può individuare uno o più dipendenti camerale cui delegare le funzioni di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 6
RINUNCIA ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA SANZIONATORIA

1. Il Segretario Generale, o suoi delegati, a seguito della valutazione operata dall'Ufficio del Registro delle Imprese, considera se avviare o meno il procedimento sanzionatorio per le annualità del diritto dovute a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione, ai sensi del DPR 247/2004 e s.m.i., allorché il costo della procedura di riscossione sia commisurabile all'importo da recuperare, in relazione alla effettiva possibilità di riscossione.
2. Analoga procedura trova applicazione per le annualità di diritto annuale dovute dall'avvio della procedura sino all'adozione del decreto di cancellazione per le società di capitali e cooperative, giusta quanto previsto dal vigente Codice Civile.
3. Tali valutazioni formeranno cumulativamente oggetto di apposita determinazione del Segretario generale da comunicarsi al Collegio dei Revisori dei conti ai sensi del DPR 247/2004 e s.m.i.

ARTICOLO 7
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

1. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si tiene conto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto n. 54/2005, dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e s.m.i. e delle direttive impartite in materia dal Ministero delle Attività Produttive.
2. Nei casi di tardivo versamento si applica una sanzione del 10% dell'importo dovuto.
3. Nei casi di omesso versamento si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi art. 8, 9 e 10 e 11.
4. Nei casi di versamento effettuato solo in parte nei termini di scadenza, si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto e non versato, con le maggiorazioni e/o le riduzioni di cui articoli 8, 9 e 10 e 11.

ARTICOLO 8
INCREMENTO DELLA SANZIONE PER GRAVITÀ DELLA VIOLAZIONE

1. La gravità della violazione va commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di Commercio. La sanzione del 30% va incrementata, in proporzione al diritto omesso, fino ad una percentuale massima del 50%, secondo la tabella qui di seguito riportata:

DANNO FINANZIARIO PER LA C.C.I.A.A.	GRAVITA' VIOLAZIONE ex co. 3, art. 4 Regolamento e Co. 1 - 2 art. 7 D.Lgs. 472/97
Fino a 100 euro	0%
da 101 a 500 euro	10%
da 501 a 1.000 euro	20%
da 1.001 a 5.000 euro	30%
da 5.001 a 20.000 euro	40%
da 20.001 a 77.5000 euro	50%

ARTICOLO 9
INCREMENTO DELLA SANZIONE PER LA PERSONALITÀ DEL TRASGRESSORE
E PER SUE PRECEDENTI VIOLAZIONI

1. La Camera di Commercio, nei casi di violazioni sanzionabili, considera ai fini della valutazione della personalità del trasgressore anche le eventuali precedenti violazioni non sanzionabili commesse dallo stesso soggetto nel quinquennio precedente.
2. La personalità del trasgressore è desunta dalle sue precedenti violazioni in materia di diritto annuale. La sanzione del 30% è incrementata di una ulteriore percentuale del 5% in proporzione al diritto omesso qualora il trasgressore abbia già commesso una violazione nei cinque anni precedenti e della percentuale del 15% nel caso il trasgressore abbia già commesso più di una violazione nel corso del quinquennio precedente.
3. In sede di prima applicazione il quinquennio di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo decorre dall'anno 2001.

ARTICOLO 10
RIDUZIONE DELLA SANZIONE PER LE CONDIZIONI ECONOMICO-SOCIALI DEL TRASGRESSORE

1. La sanzione può essere ridotta fino ad una percentuale massima del 40% qualora il trasgressore dimostri di essere in condizioni economico sociali disagiate a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà (quali malattia protrattasi per periodi prolungati, invalidità accertata dai competenti organismi o altri eventi di carattere eccezionale che abbiano impedito il normale svolgimento dell'attività) ufficialmente accertate dai competenti organismi pubblici.
2. La sanzione ridotta ai sensi del comma precedente, non può comunque essere inferiore alle misure minime stabilite dall'art. 7 del presente Regolamento.

ARTICOLO 11
INCREMENTO DELLA SANZIONE PER RECIDIVA

1. La sanzione complessiva determinata ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10 è aumentata fino alla metà (50 %) nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'articolo 6 del decreto n. 54/2005 (*Ravvedimento operoso*) secondo il seguente criterio:
 - a) + 15 % nel caso di una violazione compiuta nel triennio precedente;
 - b) + 30% nel caso di due violazioni compiute nel triennio precedente;
 - c) + 50% nel caso di tre o più violazioni compiute nel triennio precedente.
2. L'omesso e il tardivo pagamento del diritto sono considerate violazioni della stessa indole.

ARTICOLO 12
VIOLAZIONI CONTINUE

1. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 2 del regolamento n. 54/2005 e all'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo n. 472/1997 e s.m.i., la Camera di Commercio applica - per le violazioni di cui al comma 2 del precedente articolo commesse in annualità diverse - alla sanzione base più elevata, tra quelle determinate per le singole annualità ai sensi dei precedenti articoli 7, 8, 9, 10 e 11, l'aumento dalla metà al triplo. La sanzione base così definita diventa sanzione unica.
2. La sanzione base più elevata viene aumentata in misura diversa, a seconda del numero delle violazioni compiute nel periodo oggetto di contestazione, secondo il seguente schema:
 - a) in misura pari al 50 % se le violazioni riguardano due annualità;
 - b) in misura pari al 100 % se le violazioni riguardano tre annualità;
 - c) in misura pari al 200 % se le violazioni riguardano quattro annualità;
 - d) in misura pari al 300% se le violazioni riguardano più di quattro annualità.
3. Se la Camera di Commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.
4. La sanzione determinata nei casi di continuazione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
5. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto di irrogazione immediata o di una cartella di pagamento.

ARTICOLO 13
RAVVEDIMENTO

1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e s.m.i., la sanzione è ridotta al:
 - a) 3,75% (1/8 della sanzione fissata al 30%) se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine ordinario di versamento;
 - b) 6% (1/5 della sanzione fissata al 30%) se il pagamento viene eseguito entro un anno dal termine ordinario di versamento;
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati su tale diritto calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine ordinario sino a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.
3. Nei casi di tardivo versamento il ravvedimento si perfeziona entro gli stessi termini con il pagamento della sanzione ridotta contestuale al pagamento degli interessi moratori commisurati sul diritto e calcolati al tasso legale, con maturazione giornaliera, a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine ordinario sino a quello in cui il versamento è stato eseguito.
4. Se non vengono rispettate le condizioni di cui ai commi 2 e 3, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione. Lo stesso avviene quando il soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini di cui al comma 1. In tale ipotesi la Camera di Commercio procede all'irrogazione della sanzione, determinata ai sensi del presente Regolamento, secondo una delle modalità stabilite nel successivo art. 14, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti per sanzioni e interessi, quando gli stessi siano superiori all'importo definito dall'art. 3 comma 3 del presente Regolamento.

ARTICOLO 14
MODALITÀ DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:
 - a) atto di contestazione, di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 472/1997 e s.m.i.;
 - b) atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997 e s.m.i.;
 - c) iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 e s.m.i.
2. La sanzione è irrogata, con una delle tre modalità di cui al comma 1, con l'indicazione dell' eventuale importo dovuto a titolo di tributo e interessi ancora da versare e notificata all'impresa e/o ai suoi legali rappresentanti secondo le vigenti disposizioni.
3. Alle sanzioni previste dal presente Regolamento non si applica la definizione agevolata di cui agli art. 16, comma 3 e all'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 472/97 e s.m.i.
4. Nel caso di irrogazione della sanzione con una delle procedure di cui al comma 1 lettera a) e b) del presente Regolamento trascorsi i termini per la proposizione del ricorso - di cui all'art. 18 del presente Regolamento - qualora il contribuente non abbia

eseguito il versamento di quanto richiesto e non abbia presentato ricorso la Camera di Commercio procederà alla riscossione coattiva degli importi dovuti sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 46/99 e s.m.i. o alla cartolarizzazione dei crediti vantati ai sensi dell'art. 76 della legge 21.11.2000, n. 342.

ARTICOLO 15 RISCOSSIONE DELLA SANZIONE

1. La sanzione amministrativa, gli interessi e il diritto dovuto sono riscossi con modello F24, salvo il caso di iscrizione a ruolo di cui al precedente articolo 14, comma 1, lettera c) e comma 4.
2. Gli interessi sono commisurati al diritto dovuto, calcolati al tasso legale e maturano dal giorno successivo a quello di scadenza del termine ordinario sino a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto, ovvero alla data di consegna al concessionario dei ruoli, o alla data di emissione dell'atto di contestazione o di irrogazione.
3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
4. Le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

ARTICOLO 16 RATEAZIONE DEL PAGAMENTO

1. Gli art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 e 26 del D.Lgs. n. 46/1999, come modificati, rispettivamente, dai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 36 del Decreto Legge n. 248/2007, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31, attribuiscono agli agenti della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo dagli organi statali (con l'eccezione delle pene pecuniarie di cui all'art. 236, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), dalle agenzie istituite dallo Stato e dagli enti pubblici previdenziali. In assenza di diversa determinazione dell'Ente creditore, l'ambito di applicazione delle predette disposizioni viene esteso anche alle restanti entrate riscosse a mezzo ruolo, ad eccezione di quelle previste dall'art. 32, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 26/2/99 n. 46. La volontà di gestire in proprio le rateazioni, da comunicare all'Agente della riscossione competente in ragione della sede legale dell'Ente, produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione, da parte del competente Agente della riscossione, della relativa comunicazione. Pertanto, in mancanza di esercizio di tale facoltà di deroga, gli enti creditori non possono emettere in proprio provvedimenti di rateazione di somme iscritte a ruolo.

ARTICOLO 17 AUTOTUTELA

1. Il Segretario Generale o un suo delegato può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) doppia imposizione;
 - d) mancata imputazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
 - e) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dalla Camera di Commercio.
2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di Commercio.
3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Le istanze di autotutela presentate dai contribuenti sono motivate e ad esse sono allegate copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale degli atti emessi dalla Camera di Commercio.
4. La presentazione di istanze di riesame in autotutela non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla competente Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.
5. La Camera di Commercio comunica al contribuente l'accoglimento, totale o parziale, o il rigetto dell'istanza di autotutela. In caso di annullamento totale o parziale dell'atto o della cartella analogo comunicazione viene effettuata in caso di ruolo al Concessionario incaricato della riscossione e, in pendenza di contenzioso, alla competente Commissione Tributaria, per la dichiarazione di cessata materia del contendere.

ARTICOLO 18 STRUMENTI DIFENSIVI E TUTELA GIURISDIZIONALE

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui al precedente articolo 14, comma 1, lettera a) può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto alternativamente:
 - a) presentare deduzioni difensive alla Camera di Commercio. Il Segretario Generale o suo delegato può accogliere le deduzioni dell'interessato; in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione delle sanzioni, avverso il quale è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla notifica dello stesso presso la competente Commissione Tributaria;
 - b) presentare ricorso presso la competente Commissione Tributaria avverso l'atto. In tale ipotesi, l'atto di contestazione, si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione delle sanzioni.

In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione, impugnabile nei successivi 60 giorni presso la competente Commissione Tributaria.

2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 14, comma 1, lettera b) può, entro 60 giorni dalla notifica presentare ricorso presso la competente Commissione Tributaria.
3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale di cui al precedente articolo 14, comma 1, lettera c) oppure del comma 4 del medesimo articolo può, entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, presentare ricorso presso la competente Commissione Tributaria.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo il contribuente può comunque presentare istanza alla Camera di Commercio al fine di ottenerne l'eventuale annullamento totale o parziale in sede di autotutela. La presentazione di detta istanza, giusto

quanto indicato nell'art. 17 del presente Regolamento, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso alla competente Commissione Tributaria.

5. Il termine per la presentazione del ricorso alla competente Commissione Tributaria è soggetto a sospensione nel periodo ferie (01 agosto – 15 settembre) di cui all'articolo 1 della Legge 7 ottobre 1969, n. 742.
6. Il contribuente che propone ricorso può presentare domanda di sospensione del pagamento alla Camera di Commercio (art. 39 D.P.R. 602/1973) o alla Commissione Tributaria Provinciale (art. 47 D.Lgs. 546/1992).

ARTICOLO 19 DECADENZA E PRESCRIZIONE

1. L'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione, di cui al precedente articolo 14, comma 1, lettere a) e b), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
2. Entro il termine di cui al comma 1 deve essere notificata al contribuente, a cura del Concessionario, la cartella esattoriale emessa ai sensi del precedente art. 14 comma 1 lettera c).
3. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni dalla data di notifica dell'atto di irrogazione di cui all'art. 14 lettere a), b) e c). L'impugnazione del provvedimento di contestazione ovvero di irrogazione interrompe la prescrizione.
4. La Camera di Commercio, quando vi è fondato pericolo per la riscossione, iscrive a ruolo con ruoli straordinari ai sensi della vigente normativa.

ARTICOLO 20 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, oltre che alle violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore della Legge 12/12/2002, n. 273, anche alle violazioni commesse precedentemente all'entrata in vigore della suddetta legge, limitatamente agli anni 2001 e 2002, nel rispetto dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs 472/97 e s.m.i. (favor rei), sempre che tali violazioni non siano già state definite e regolarizzate dall'ufficio competente prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. In applicazione del principio del favor rei, le violazioni di cui all'art. 2, comma 3, del presente Regolamento, relative al diritto annuale degli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, sono sanzionate nella misura fissa del 10% del diritto annuale dovuto e non versato o versato oltre la scadenza.
3. Le disposizioni di cui al precedente articolo 11 "Incremento della sanzione per recidiva" non si applicano alle annualità anteriori all'entrata in vigore del presente Regolamento.

10 RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 29/12/93, n. 580 - Riordinamento del sistema camerale;
- DPR 581/1995: Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;
- Circolare MICA n. 3223/C del 03/10/90 - Termine di prescrizione del diritto annuale;
- Art. 24 comma 35 Legge 449/97 - Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (inibizione della certificazione);
- Art. 17 della Legge finanziaria 23/12/1999 n. 488 che ha modificato l'art. 18 della Legge 580/93;
- DPR 435/2001- Razionalizzazione dei termini di versamento (scadenze pagamento diritto annuale e 0,40%);
- Risoluzione Agenzia Entrate 46E del 10/04/2001 - Istituzione codice tributo per il versamento del diritto annuale;
- D.M 23/04/2001 (G.U. 126 del 01/06/2001) - Determinazione per l'anno 2001 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio.
- D.M 11/5/2001 n. 359 (G.U. 229 del 02/10/2001) - Regolamento per l'attuazione dell'art. 17 della legge 23/12/99 n. 488 in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- Circolare MAP 3513/C del 22/05/2001 e circolare MAP 3515/C del 04/06/2001 - Precisazioni esazioni diritto annuale 2001;
- Circolare MAP 3519/C del 03/07/2001 - Differimento termine del versamento diritto annuale 2001 al 31/10/2001;
- Circolare MAP 3520/C del 24/07/2001 - Applicazione diritto annuale 2001, ulteriori indicazioni;
- Circolare MAP 3539/C del 28/12/2001 - Applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono al 01/01/2002;
- D.M. 17/5/2002 (G.U. 149 del 27/06/2002) - Determinazione per l'anno 2002 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
- Circolare MAP 3546 del 07/06/2002 - Criteri di arrotondamento diritto annuale 2002 all'unità di euro;
- Nota MAP n. 509921 del 05/08/2002 e nota MICA 295287 del 18/01/94 - Diritto annuale nei casi di fusione per incorporazione e conferimento;
- Circolare MAP 3554/C del 04/12/2002 - Applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono dal 01/01/2003;
- Legge finanziaria n. 289 del 12/12/2002, art. 13 - Definizione dei tributi locali;
- D.L. 24/12/2002 n. 282 - Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 21/2/2003, n. 27 art. 5-quater - definizione del diritto annuale (Condono ed estensione sanzioni tributarie al diritto annuale);
- D. Lgs. 18/12/1997 n. 472 - Sanzioni tributarie;
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 115E del 23/05/2003 - Istituzione di ulteriori codici tributo per versamento

- interessi, sanzioni e condono;
- Lettera Circolare MAP 553291 del 04/06/2003 - Chiarimenti in merito alla scadenza dei termini del diritto annuale per le società con esercizio comprendente periodi di 2 anni solari diversi;
 - D.M. 23 maggio 2003 (G.U. n. 130 del 07/06/2003) - Determinazione per l'anno 2003 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
 - Lettera Circolare MAP 55358 del 25/07/2003 - Diritto annuale per le imprese in trasformazione di natura giuridica e di imprese con esercizio prolungato;
 - D.L. 24/06/2003 n. 143 convertita in Legge n. 212 del 01/08/2003 - Differimento scadenza diritto annuale 2003 al 31/10/2003;
 - Circolare MAP 3567/C del 16/10/2003 - Applicazione del principio del ravvedimento operoso al mancato versamento del diritto annuale in favore delle Camere di Commercio (art. 13 del D.Lgs. 18/12/97 n. 472);
 - Circolare MAP 3568/C del 24/11/2003 - Chiari menti in merito all'applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. 18/12/97 n. 472 (ravvedimento operoso);
 - Circolare MAP 3569/C del 29/12/2003 - Diritto annuale per le imprese che si iscrivono al Registro Imprese dal 01/01/04;
 - Lettera Circolare MAP n. 546959 del 30/01/2004 - Casi particolari riguardanti il versamento del diritto annuale in favore delle Camere di Commercio: esonero dal versamento da parte delle imprese in stato di amministrazione straordinaria; unità locali, inizio attività e diritto annuale;
 - D.M. 05/03/2004 (G.U. n. 75 del 30/03/2004) - Determinazione per l'anno 2004 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
 - D.P.R. del 23/07/2004 n. 247 (G.U. n. 233 del 04/10/2004) - Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese;
 - Circolare MAP n. 3583/C del 21/02/2005 - Applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono nel Registro delle Imprese a decorrere dal 01/01/2005;
 - D.M. 23/03/2005 (G.U. n. 82 del 09/04/2005) - Determinazione per l'anno 2005 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
 - Circolare MAP n. 3587/C del 20/06/2005, n. 54 - Regolamento relativo alle sanzioni amministrative tributarie in riferimento al diritto annuale delle Camere di Commercio;
 - Nota MAP n. 8929 del 30/09/2005 - Versamento del diritto annuale e certificazioni rilasciate dal registro delle imprese (art. 24, comma 35, della Legge finanziaria n. 449 del 27/12/1997): precisazioni in merito al blocco della certificazione;
 - Regolamento per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Foggia (approvato con deliberazione n. 18 del 17 ottobre 2005 e come modificato dalla deliberazione n. 12 del 27 ottobre 2008);
 - Circolare MAP n. 3594/C del 13/12/2005 - Applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono nel Registro delle Imprese a decorrere dal 01/01/2006;
 - D.M. 28 marzo 2006 (G.U. n. 106 del 09/05/2006) - Determinazione per l'anno 2006 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
 - Art. 37, comma 48, del D.L. 223 del 04/07/2006 (utilizzo di modalità telematiche per versamenti fiscali e previdenziali);
 - Circolare MAP n. 3605/C del 10/01/2007 - Applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono nel Registro delle Imprese a decorrere dal 01/01/2007;
 - Decreto 23/03/2007 del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze - Determinazione per l'anno 2007 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
 - Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 6982 del 06-07-2007 - Prorogato al 9 luglio 2007 dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che "esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore", alla luce del D.P.C.M. 14-06-2007;
 - Decreto 01/02/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze - Determinazione per l'anno 2008 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
 - Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 146515 dell'11/04/2008 inerente l'individuazione dei righe del mod. IRAP 2008;
 - Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 62417 del 30/12/2008 inerente la non applicabilità della modifica disposta dal comma 5 dell'art. 16 del D.L. 29/11/2008 n. 185 alle misure stabilite dal regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 18/2005, per ultimo modificato con deliberazione n. 12/2008;
 - Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009 inerente l'individuazione dei righe del mod. IRAP 2009, modalità di calcolo e metodo di arrotondamento ai fini del diritto annuale 2009;
 - Decreto 30/04/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (pubblicato sulla G.U. n. 114 del 19-05-2009) - Determinazione per l'anno 2009 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
 - D.P.C.M. 04-06-2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri - Proroga al 6 luglio 2009 (senza alcuna maggiorazione) e al 07 luglio 2009 (maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento) dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che "esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore";
 - Legge 23-07-2009 n. 99 (diritto annuale 2009 per le imprese esercenti attività di distribuzione carburanti);
 - Decreto 04/12/2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicato sulla G.U. n. 291 del 15/12/2009) - Modifica del saggio di interesse legale;
 - Decreto 22/12/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (pubblicato sulla G.U. n. 024 del 30-10-2010) - Determinazione per l'anno 2010 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio.

11 Comunicato alle imprese

ATTENZIONE AI BOLLETTINI POSTALI INGANNEVOLI

Ci viene continuamente segnalato che alle imprese di questa provincia pervengono richieste di pagamento – da effettuarsi mediante bollettini di c/c postale – per l’inserimento in “Repertori generali” o “Elenchi generali del commercio, dell’industria, dell’artigianato e dell’agricoltura”.

Al fine di evitare possibili equivoci, riteniamo opportuno precisare che:

- tali richieste non sono in alcun modo riconducibili alla “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura”;
- l’adesione ai suddetti “repertori” e/o “elenchi” è meramente facoltativa e non discendono da obblighi di legge.

Si ricorda, infine, che il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio avviene unicamente attraverso il modello unificato F24 (solo al momento della prima iscrizione il pagamento può essere assolto con versamento sul c/c postale n. 11615713).

12 Aiuto immediato

Contattando l’ufficio Diritto Annuale al numero telefonico 0881797222 (preferibilmente dalle ore 15.00 alle ore 18.00, dal lunedì al giovedì) è possibile ottenere risposte immediate circa il calcolo del diritto dovuto, sanzioni ed interessi compresi.

Occorre tener presente che risposte più approfondite potranno richiedere la conoscenza di taluni dati, quali il codice fiscale e - per le imprese iscritte nella sezione ordinaria - l’ammontare del fatturato al 31 dicembre dell’anno precedente.

Tali informazioni potranno essere richieste anche a mezzo fax (0881797314) o posta elettronica (domenico.labbate@fg.camcom.it).

In ogni caso sul sito della Camera di Commercio di Foggia www.fg.camcom.it sono disponibili, in video e in stampa, tabelle per il calcolo semplificato del diritto annuale.

Ulteriori notizie in merito possono essere acquisite consultando i seguenti siti internet:

- www.infoimprese.it
- www.cameradicommercio.it

13 Modulistica

Di seguito vengono riportati n. 7 modelli da utilizzare in caso di:

- Richiesta di sgravio – **MODELLO 001**
- Richiesta di rimborso (diritto annuale) – **MODELLO 002**
- Richiesta di verifica della situazione debitoria (sblocco della certificazione) – **MODELLO 003**
- Richiesta di rateazione – **MODELLO 004**
- Richiesta di rimborso (diritti di segreteria) – **MODELLO 005**
- Domanda di rettifica inerente i dati inseriti in archivio SDAN - **MODELLO 006**
- Pagamento non F24 degli importi del diritto annuale non ancora iscritti a ruolo o erroneamente iscritti a ruolo - **MODELLO 007**

Tali richieste, oltre che per posta, possono essere avanzate per fax (**0881797314**) o per posta elettronica all’indirizzo **domenico.labbate@fg.camcom.it**



ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA
UFFICIO DIRITTO ANNUALE
VIA DANTE, 27

71121 F O G G I A

OGGETTO: DOMANDA DI SGRAVIO TELEMATICO.

Il sottoscritto
nato a il
e residente in
alla via n. CAP,
codice fiscale, tel.
in qualità di **titolare** **legale rappresentante** **erede** **curatore fallimentare**
 delegato / incaricato dell'impresa, iscritta al n. REA,

C H I E D E

lo sgravio **totale** **parziale**

delle cartelle esattoriali che si allegano in copia, notificate per l'omesso / tardivo / tardato / incompleto pagamento del diritto annuale relativo alle seguenti annualità:

1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

per la seguente motivazione:
.....
.....

C H I E D E

altresì, che le notizie al riguardo gli vengano fornite:


al numero di fax

all'indirizzo di posta elettronica

all'indirizzo di posta ordinaria sopra indicato.

Data

Firma



ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA
UFFICIO DIRITTO ANNUALE
VIA DANTE, 27

71121 F O G G I A

OGGETTO: DOMANDA DI RIMBORSO (DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO)

Il sottoscritto
nato a il
e residente in
alla via n. CAP
codice fiscale, tel.
in qualità di **titolare** **legale rappresentante** **erede** **curatore fallimentare**
 delegato / incaricato dell'impresa, iscritta al n. REA,

C H I E D E

il rimborso del diritto annuale per un importo di €, corrisposto con

mod. F24 **bollettino di c/c** **alla cassa dell'ente** **altro**

relativo all'anno di contribuzione, per la seguente motivazione:

Dichiaro (in caso di pagamento con mod. F24) di essere stato impossibilitato ad utilizzare i citati importi a credito per compensare - nei termini stabiliti - debiti verso altre amministrazioni, comprese altre Camere di Commercio.

Dichiaro di essere a conoscenza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, della legge finanziaria 488/1999 (termini di presentazione della domanda di rimborso: 24 mesi dalla data di versamento) e di quanto sancito dalla determinazione camerale 114/2003, che subordina la concessione del rimborso alla regolarizzazione contabile del diritto riferito ad anni diversi.

Il sottoscritto chiede, altresì, che il rimborso venga effettuato mediante:

assegno circolare da inviare all'indirizzo sopra indicato

accredito su c/c bancario intestato all'impresa sopra indicata, utilizzando le seguenti coordinate bancarie:

Istituto di credito **Codice IBAN**

Data

Firma

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO:

- il modulo deve essere firmato dal titolare o dal legale rappresentante (firma semplice);
- si deve allegare la fotocopia (semplice) di un documento di riconoscimento;
- si deve allegare l'originale del mod. F24 (o del bollettino o della quietanza della società del servizio di riscossione), che resterà alla Camera; nei casi di pagamento doppio, deve essere presentato per visione anche l'originale dell'altro versamento.



**Modello 003 - Verifica
situazione debitoria**

ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA
UFFICIO DIRITTO ANNUALE
VIA DANTE, 27

71121 F O G G I A

OGGETTO: VERIFICA SITUAZIONE DEBITORIA.

Il sottoscritto
nato a il
e residente in
alla via n. CAP,
codice fiscale, tel.
in qualità di **titolare** **legale rappresentante** **erede** **curatore fallimentare**
 delegato / incaricato dell'impresa, iscritta al n. REA,

C H I E D E

La verifica della situazione debitoria riferita:

all'anno precedente, unicamente ai fini dello sblocco della certificazione

agli anni precedenti, ai fini della regolarizzazione contabile degli importi dovuti dall'impresa

C H I E D E

altresì, che il prospetto di risposta venga inviato:

al numero di fax

all'indirizzo di posta elettronica

Data

Firma

Si ritiene opportuno segnalare che i pagamenti del diritto annuale effettuati telematicamente o mediante mod. F24 sono attribuiti alla Camera di Commercio, da parte dell'Agenzia delle Entrate, attualmente entro 12 giorni dalla data di versamento. Ne consegue che eventuali certificazioni da parte del Registro delle Imprese potranno essere rilasciate – mediante TELEMACO o comunque a distanza – unicamente dopo tale termine. In caso di urgenza potranno essere rilasciate solo dagli sportelli della sede camerale previa presentazione della ricevuta di pagamento.



(1) **SPETT. EQUITALIA S.P.A.**

VIA

CAP _____ CITTA' _____

OGGETTO: DOMANDA DI RATEAZIONE.

Il sottoscritto
nato a il
e residente in
alla via n. CAP,
codice fiscale, tel.

C H I E D E

la rateazione in n. rate mensili delle seguenti cartelle esattoriali (che si allegano in copia) in quanto, temporaneamente, le condizioni economiche non consentono il pagamento in un'unica soluzione delle somme iscritte a ruolo:

- ف cartella n. notificata in data
- ف cartella n. notificata in data
- ف cartella n. notificata in data

C H I E D E

altresì, che le notizie al riguardo gli vengano fornite:

- ف al numero di fax
- ف all'indirizzo di posta elettronica
- ف all'indirizzo di posta ordinaria sopra indicato.

Data Firma

(1) Gli artt. 19 del D.P.R. n. 602/1973 e 26 del d.lgs. n. 46/1999, come modificati rispettivamente dai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 36 del d.l. n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008, hanno attribuito agli agenti della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo dagli organi statali (con l'eccezione delle pene pecuniarie di cui all'art. 235, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002), dalle agenzie istituite dallo Stato e dagli enti pubblici previdenziali. Salvo diversa determinazione, l'ambito di applicazione delle predette disposizioni si estende anche alle restanti entrate riscosse a mezzo ruolo.



ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA
UFFICIO DIRITTO ANNUALE
VIA DANTE, 27

71121 F O G G I A

OGGETTO: RICHIESTA RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA.

Il sottoscritto _____

in qualità di titolare e/o legale rappresentante della seguente IMPRESA/SOCIETA': _____

_____, N. Iscrizione C.C.I.A.A. (N. REA _____),

DOMICILIO FISCALE o SEDE LEGALE: Via _____ N. _____ C.A.P. _____

Città _____ (Prov. _____) Via - Ubicazione (nel caso in cui non corrisponde al domicilio fiscale):

Telefono _____, Codice fiscale o Partita IVA: _____

CHIEDE IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA

(barrare l'Ufficio al quale sono stati versati i diritti):

Registro Imprese Protesti Commissione Provinciale Artigianato Altro _____

per un importo di € _____, per le seguenti motivazioni: _____

Si allegano i relativi documenti giustificativi:

DATA: X _____

FIRMA: X _____

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO:

- il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, compreso il recapito telefonico (al fine di velocizzare l'iter del rimborso nel caso in cui si dovessero rendere necessari dei chiarimenti);
- deve essere firmato dal titolare o dal legale rappresentante (firma semplice);
- si deve allegare la fotocopia (semplice) di un documento di riconoscimento;
- si devono allegare l'attestazione e la ricevuta in originale del bollettino di c/c (in caso di rimborso totale).
- si deve allegare la fotocopia della ricevuta del bollettino di c/c (in caso di rimborso parziale).



ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA
UFFICIO DIRITTO ANNUALE
VIA DANTE, 27

71121 F O G G I A

OGGETTO: DOMANDA DI RETTIFICA INERENTE I DATI INSERITI IN ARCHIVIO SDAN.

Il sottoscritto
nato a il
e residente in
alla via n. CAP,
codice fiscale, tel.
in qualità di **titolare** **legale rappresentante** **erede** **curatore fallimentare**
 delegato / incaricato dell'impresa, iscritta al n. REA,

C H I E D E

l'inserimento in archivio SDAN del seguente indirizzo alternativo: _____

inibizione del pagamento del diritto annuale riferito alle seguenti annualità: _____

altro: _____

C H I E D E


altresì, che le notizie al riguardo gli vengano fornite:

all'indirizzo di posta ordinaria sopra indicato **al numero di fax**

per le vie brevi **all'indirizzo di posta elettronica**

Data

Firma



**Modello 007 - Pagamenti non F24
 Importi non ancora iscritti a ruolo
 o erroneamente iscritti a ruolo**

ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
 ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA
 UFFICIO DIRITTO ANNUALE
 VIA DANTE, 27

71121 F O G G I A

**OGGETTO: PAGAMENTO NON F24 DEGLI IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE NON ANCORA ISCRITTI A RUOLO
 O ERRONEAMENTE ISCRITTI A RUOLO.**

Il sottoscritto
 nato a il
 e residente in
 alla via n. CAP,
 codice fiscale, tel.
 in qualità di **titolare** **legale rappresentante** **erede** **curatore fallimentare**
 delegato / incaricato dell'impresa, iscritta al n. REA,

COMUNICA

di aver effettuato alla cassa dell'ente il pagamento del diritto annuale riferito alle seguenti annualità:

1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

in conformità alle indicazioni contenute in atti della Camera di Commercio e come da prospetto allegato.

Data

Firma